

DELIBERA N. 647/07/CONS

Archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione riferita all'utenza 015351794 intestata al sig. XY nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 50/07/DIT avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *unbundling (ULL)* dall'articolo 6, comma 3, dell'allegato a alla delibera 2/00/CIR e dall'articolo 4, comma 2, della delibera 13/00/CIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n.76, ed il relativo Allegato, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n.73 recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303, concernente "La valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e

procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione”;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori n. 50/07/DIT del 11 settembre 2007, notificato in data 14 settembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Tele2 Italia S.p.A., con sede legale in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210 – 20090, per ciascuna delle dieci (10) violazioni accertate, indicate nell'allegato verbale di accertamento, l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *unbundling* dall'articolo 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR e dall'articolo 4, comma 2, della delibera 13/00/CIR, condotta sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per aver attivato servizi di accesso disaggregato con conseguente distacco dell'utenza dalla rete Telecom Italia senza aver preventivamente acquisito *“l'esplicita manifestazione di volontà del cliente di accedere a detti servizi”* ovvero per non aver provveduto a *“conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente e, nel caso di cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia”*;

VISTE la memoria difensiva datata 11 ottobre 2007, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 60913 del 16 ottobre 2007, e la nota di deposito di documenti datata 12 novembre 2007, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 67846 del 13 novembre 2007, con le quali la società Tele2 esponeva le proprie ragioni difensive in ordine a 9 dei dieci casi contestati;

UDITA la Società interessata in data 18 ottobre 2007;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 74371/07/NA del 12 dicembre 2007, con la quale la società Tele2 Italia S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale su c/c 871012, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), quale sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, imputandone il pagamento alla violazione accertata nei confronti del Sig. XY;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe relativamente ad una delle dieci violazioni contestate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, Avv. Valentina Pierri;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla contestazione per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *unbundling* con riferimento al caso dell'utente XY, violazione contestata nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 50/07/DIT, avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola